

COMUNE DI VERCELLI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA

DEI

CONTRATTI

(Legge 8.6.1990 n°142)

## INDICE

### CAPO I

#### PRESCRIZIONI GENERALI

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Art. .  | Principi generali                                 | 1 |
| Art. 2. | Osservanza di legge, regolamenti e norme speciali | i |

### CAPO II

#### DELIBERAZIONI A CONTRATTARE

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Art. 3. | Contenuto della deliberazione a contrattare | 3 |
| Art. 4. | Proposta della deliberazione a contrattare  | 3 |
| Art.    | Competenza a deliberare                     | 3 |

### CAPO III

#### METODI E PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

|                |   |    |
|----------------|---|----|
| Art. 6.        | Metodi di gara e sistemi di affidamento | 4  |
| Art. 7.        | Asta pubblica                           | 4  |
| <b>Art. 8.</b> | Licitazione privata                     | 5  |
| Art. 9.        | Appalto concorso                        | 7  |
| Art. 10.       | Concorso di idee                        | 9  |
| Art. 11.       | Trattativa privata                      | 9  |
| Art. 12.       | Concessione di opere pubbliche          | li |
| Art. 13.       | Concessione di servizi pubblici         | 11 |
| Art. 14.       | Affidamenti di attività e servizi       | 12 |
| Art. 15.       | Affidamenti di incarichi di prestazione |    |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | d'opera professionale   | 12 |
| Art. 16.                                 | Forme di contrattazione attiva                                | 13 |
| CAPO IV                                  |   |    |
| COMPETENZE E RESPONSABILITÀ'             |   |    |
| Art. 17.                                 | Competenze e responsabilità degli organi elettivi             | 14 |
| Art. 18.                                 | Competenze e responsabilità degli organi burocratici          | 15 |
| CAPO V                                   |   |    |
| AGGIUDICAZIONE                           |   |    |
| Art. 19.                                 | Atto conclusivo del procedimento                              | 17 |
| CAPO VI                                  |   |    |
| STIPULAZIONE                             |   |    |
| Art. 20.                                 | Forme dei contratti   | 18 |
| Art. 21.                                 | Competenza alla stipulazione                                  | 19 |
| CAPO VII                                 |   |    |
| CONTRATTI E CONVENZIONI                  |   |    |
| Art. 22.                                 | Natura e contenuti dei contratti e convenzioni                | 20 |
| Art. 23.                                 | Riserve e collaudi  | 22 |
| Art. 24.                                 | Rescissione, risoluzione, recesso                             | 22 |
| CAPO VIII                                |   |    |
| ROGITO DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI |   |    |
| Art. 25.                                 | Pubblici ufficiali competenti a rogare<br>gli atti del comune | 24 |
| Art. 26.                                 | Rogito a mezzo del segretario                                 | 24 |
| Art. 27.                                 | Rogito a mezzo notaio   | 24 |

CAPO IX

REGISTRAZIONE

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Art. 28. | Contratti e convenzioni da registrare<br>obbligatoriamente | 25 |
| Art. 29. | Contratti e convenzioni da registrare in<br>caso d'uso     | 25 |
| Art. 30. | Registrazione di atti di transazione                       | 25 |

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Art. 31. | Rinvio a normativa di carattere generale | 26 |
| Art. 32. | Entrata in vigore                        | 26 |

**REGOLAMENTO**  
**PER**  
**LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

(art. 59 della legge 8 giugno 1990 n. 142)

**C A P O I**

**PRESCRIZIONI GENERALI**

**Art. I**

**Principi generali**

- I. Il presente regolamento disciplina i contratti del comune dai quali derivi un'entrata o una spesa.
2. Le alienazioni, le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni e gli appalti < concessioni di opere e/o servizi, nonché gli altri negozi giuridici disciplinati dal codice civile devono essere affidati con i procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle leggi dello Stato e/o dalle norme comunitarie recepite e comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
3. La scelta del sistema più idoneo per l'aggiudicazione deve essere improntata al precipuo fine di assicurare economicità e snellezza operativa ed il rispetto della par condicio.

**Art. 2**

**Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali**

1. Il presente regolamento ha una portata generale, per cui gli appalti o le forniture possono essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
2. Costituiscono riferimento normativo vincolante per gli appalti di opere pubbliche:
  - la legge 20.3.1865, n. 2248, allegato F ed il regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici approvato con regio decreto 25.5.1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni:
  - tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni mini-

steriali vigenti, inerenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche, che l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;

- le leggi antimafia 13.9.1982, n. 646; 23.12.1982, n. 936; 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal ministero dei lavori pubblici approvato con decreto Presidente della Repubblica 16.7.1962, n.1063 e successive modificazioni ed integrazioni.

CALDC)  
DELIBERAZIONE A CONTRATTARE

Art.3

Contenuto della deliberazione a contrattare

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

**Art. 4**

**Proposta della deliberazione a contrattare**

1. La deliberazione a contrattare viene adottata sulla base di una proposta formulata dai dirigenti o responsabili di servizio. La proposta deve contenere, tra l'altro, l'indicazione del metodo di scelta del contraente.
2. L'organo deliberante può discostarsi dalla proposta indicando i motivi, qualora la medesima non sia conforme alle norme della legge o ai criteri stabiliti dal presente regolamento oppure non risulti congrua rispetto all'oggetto del contratto ed agli obiettivi che esso intende perseguire.

Art. 5

Competenza a deliberare

1. Il consiglio comunale e la giunta comunale adottano le deliberazioni a contrattare nelle materie di rispettiva competenza ai sensi degli articoli 32 e 35 della legge 8.6.1990 n. 142.

## C A P O I I I

### METODI E PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

#### Art. 6

##### Metodi di gara e sistemi di affidamento

1. Le modalità previste dalla legge per l'aggiudicazione di opere pubbliche o per l'affidamento di forniture e servizi sono l'asta pubblica, la licitazione privata, l'appalto-concorso e la trattativa privata.
- 2.1 bandi degli appalti pubblici e relativi inviti di gara devono essere redatti in conformità alla normativa di legge in vigore,
3. Le opere pubbliche, le attività o servizi e le prestazioni d'opera possono rispettivamente essere affidati anche a mezzo degli istituti della concessione di opere pubbliche, della concessione a terzi di attività o servizi mediante convenzione degli incarichi professionali.

#### Art. 7

##### Asta pubblica

1. L'asta pubblica è prevista dall'articolo 3 del regio decreto 18.11.1923 n.2440 ed il procedimento disciplinato dagli articoli 63 e seguenti del regio decreto 23.5.1924 n.827.
- 2.1 metodi di espletamento dell'asta pubblica sono i seguenti:
  - a) - estinzione della candela vergine, regolato dall'articolo 74 del regio decreto 23.5.1924 n. 827;
  - b) - pubblico banditore, previsto dagli articoli 73 lett.d) e 79 del regio decreto 23.5.1924 n. 827;
  - c) - offerta segreta da confrontarsi con il prezzo minimo o massimo prestabilito ed indicato nella scheda segreta dell'amministrazione, ai sensi degli articoli 73 lett. b) e 75 del regio decreto 23.5.1924 n. 827;
  - d) - offerta segreta da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi degli articoli 73 lett. c) e 76 del regio decreto 23.5.1924 n. 827.

3. Gli adempimenti procedurali per addivenire all'aggiudicazione mediante il metodi dell'asta pubblica sono in successione d'ordine i seguenti:
- a). - adozione, da parte del competente organo, di deliberazione di manifestazione della volontà ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
  - b) - approvazione da parte della giunta comunale dell'avviso d'asta e pubblicazione( con le modalità previste dagli articoli 64-65-66 del regio decreto 827/1924 pei gli appalti regolati da norme statali, e con le modalità previste dalle leggi 8.8.1977 n. 584 e 30.3.1981 n. 113 per gli appalti di pertinenza comunitaria;
  - c) - espletamento della gara con possibilità di aggiudicazione provvisoria ai fini del successivo comma 5 e stesura del relativo verbale;
  - d) deliberazione di giunta comunale di controllo e di presa d'atto delle operazioni di gara, con poteri correttivi dell'aggiudicazione definitiva, con efficacia retroattiva al momento della stessa.
4. Qualora sia previsto nel bando di gara, il presidente di gara può disporre l'aggiudicazione provvisoria con motivate ragioni e di interesse pubblico e promuovere la riattivazione della procedura di cui all'articolo 84 del regio decreto n. 827/1924 per un'offerta di miglioramento ai sensi dell'articolo 65 punto 9 del richiamato regio decreto.
5. Qualora l'asta pubblica vada deserta, la giunta comunale ha la facoltà:
- a) - di ripetere l'esperimento, previa maggior pubblicizzazione dell'avviso d'asta;
  - b) - di ridurre, ove possibile, l'importo a base d'asta nella misura massima del 10% e ripetere l'esperimento;
  - c) - di attivare la procedura della trattativa privata, ove ricorrano i presupposti indicati all'articolo 11 del presente regolamento.

#### Art. 8

##### Licitazione privata

1. Il ricorso alla licitazione privata è ammesso dalla legge per l'appalto di forniture o servizi ed opere pubbliche.

2. La legge prevede procedure diversificate per la scelta del contraente, rispettivamente per le forniture e servizi e per le opere pubbliche.
3. L'appalto di forniture è disciplinato dal regio decreto 23.5.1924 n. 827, che prevede diverse modalità procedurali per la scelta del contraente, applicabili per limite di valore fino alla concorrenza di 200.000 ecu, oltre il quale limite si applicano le procedure di aggiudicazione previste dalla legge 30 marzo 1981 n. 113.
4. L'appalto di servizi è regolato dalla stessa normativa prevista per le forniture, fatte salve le forme di concessione di servizio pubblico di cui all'articolo 22 della legge 8.6.1990 n. 142.
5. L'appalto di opere pubbliche è disciplinato, con riferimento al valore dell'opera da appaltare, dalla legge 2.2.1973 n. 14 e dalla legge 8.8.1977 n. 584 e successive norme modificative ed integrative, nelle forme e nei metodi ivi enunciati.
6. Quando la gara si tiene con il metodo di cui all'articolo I lett. b) della legge 2.2.1973 n. 14, l'aggiudicazione è effettuata comunque in ribasso a favore del concorrente, la cui offerta risulta contenuta nei limiti di minimo e massimo ribasso prefissati nella scheda segreta dell'amministrazione ed eguaglia la media delle offerte ammesse alla gara o si avvicina di più-per difetto o per eccesso, applicando il criterio della differenza aritmetica.
7. Quando la gara si tiene con il metodo di cui all'articolo I lett. e) della legge 2.2.1973 n.14 le offerte in aumento sono escluse e si considerano solo le offerte in ribasso.
8. Quando la gara si tiene con il metodo di cui all'articolo I lett. d) della legge 2.2.1973 n. 14 e la media risulti di segno positivo, l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che si pone immediatamente al di sotto della media, e quindi all'offerta più conveniente per l'amministrazione, rispetto al valore mediato.
9. Gli atti procedurali per addivenire all'aggiudicazione mediante il metodo della licitazione privata sono in successione d'ordine i seguenti:
  - a) - adozione, da parte del competente organo, di deliberazione di manifestazione

della volontà ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;

- h) - approvazione da parte della giunta comunale del bando di gara e pubblicazione. con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 17.2. 1987 n. 80, dall'art. 9 della legge 8.8.1977 n. 584 e dalle direttive comunitarie recepite in campo nazionale;
  - c) - esame dei requisiti in possesso delle imprese che hanno inoltrato richiesta di partecipazione, al fine di verificare la corrispondenza con quelli richiesti dall'avviso di gara e la conseguente ammissibilità alla licitazione;
  - d) - deliberazione di giunta comunale di indizione della gara e di approvazione dell'elenco delle ditte in possesso dei requisiti, con obbligo di integrare l'elenco medesimo con altre ditte idonee, operanti nel settore, qualora il numero delle ditte da ammettere, a seguito di richiesta d'invito, sia inferiore a tre;
  - e) - diramazione della lettera d'invito alle ditte ammesse;
  - f) espletamento della gara pubblica con aggiudicazione definitiva, nel caso di ribasso sul prezzo a base di gara e stesura del relativo verbale ovvero con verbale di aggiudicazione provvisoria, nel caso di aumento sul prezzo a base di gara, con possibilità di aggiudicazione definitiva a mezzo deliberazione di giunta comunale, recante il finanziamento della maggior spesa, dopo aver acquisito il parere tecnico di congruità dell'aumento;
  - g) - deliberazione di giunta comunale di controllo e di presa d'atto delle operazioni di gara, con poteri correttivi dell'aggiudicazione definitiva, con efficacia retroattiva al momento della stessa.
10. L'esclusione di una ditta, che, in risposta al preavviso di gara, abbia chiesto di partecipare alla licitazione, deve essere motivata con comunicazione delle cause di esclusione.

#### Art. 9

##### Appalto concorso

1. L'appalto concorso è il sistema mediante il quale l'ente si rivolge alle ditte ri-

tenute idonee, invitandole a presentare, nel rispetto delle condizioni previste da:  
bando, un progetto od una soluzione operativa, accompagnata dal prezzo richieste per  
l'esecuzione.

2. L'appalto-concorso è regolato dall'articolo 4 del regio decreto 18.11.1923 n.2440  
successive modificazioni ed integrazioni per quanto concerne gli appalti soggetti per  
importo alle norme nazionali ed alle prescrizioni di cui alla legge 8.8.1977 n. 584 nel  
caso in cui l'appalto stesso sia soggetto per valore alle direttive comunitarie recepite  
in campo nazionale.
3. Nell'appalto concorso si seguono gli stessi adempimenti procedurali della licitazione  
privata fino alla fase dell'apertura delle offerte, esclusa l'aggiudicazione.
4. Sono propri dell'appalto concorso i seguenti adempimenti:
  - a) - dopo l'approvazione di un progetto di massima da parte dell'organo competente, la  
giunta comunale provvede alla nomina di una commissione tecnica giudicatrice  
incaricata di individuare la migliore offerta sotto l'aspetto tecnico ed economico;
  - b) la commissione tecnica giudicatrice, presieduta dal dirigente del settore competente  
per materia, ha una composizione variabile numericamente e qualitativamente o  
professionalmente, a seconda dell'importanza, della natura dell'appalto e deve  
privilegiare la presenza della funzione tecnica rispetto a quella politica; essa  
costituisce un collegio perfetto e pertanto può validamente operare solo in presenza  
di tutti i suoi membri;
  - c) la commissione tecnica giudicatrice verifica pregiudizialmente i progetti-offerta  
sotto il profilo della compatibilità con il progetto di massima del comune e decide  
definitivamente sulla loro ammissione alla gara, avuto presente che la documentazione  
è già stata esaminata per competenza dalla commissione di gara, composta dal dirigente  
capo settore, dal segretario generale e da due testimoni, ai fini dell'ammissibilità  
sotto il profilo formale;
  - d) - la commissione tecnica giudicatrice, esprime quindi un parere obbligatorio ma

non vincolante sui progetti offerta, proponendo alla giunta comunale l'aggiudicazione alla ditta migliore offerente, con valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici;

e) - la medesima commissione può;

- chiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati;

- proporre alla giunta comunale aggiudicazione subordinata a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;

- proporre alla giunta comunale l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè tale possibilità sia stata prevista nel bando di gara;

f) - la giunta comunale può disattendere, con idonea motivazione, la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione tecnica giudicatrice ed assumere le conseguenti decisioni.

#### Art. 10

##### Concorso di idee

1. E' il sistema attraverso il quale l'ente tende a risolvere problematiche complesse ed in genere di natura artistica acquisendo, attraverso un pubblico bando, suggerimenti o progetti.
2. Il concorso di idee è finalizzato al solo scopo di acquisire l'idea e di farla propria attraverso un corrispettivo, che è di norma rappresentato da premi prestabiliti da assegnare ai vincitori, ai quali può essere affidata la direzione lavori o la stessa esecuzione dell'opera.
3. Al concorso di idee è applicabile il procedimento dell'appalto-concorso, in quanto compatibile con le varie fasi procedurali.

#### Art. 11

##### Trattativa privata

1. La trattativa privata è un sistema di affidamento di lavori o forniture svincolato da particolari procedimenti.
2. La giunta comunale può deliberare la conclusione per trattativa privata i contrat-

ti per lavori o forniture fino all'importo di L. 75.000.000, quando gli stessi at tengano all'ordinaria amministrazione del comune.t

**t** E' ammessa in ogni caso con deliberazione dell'organo competente la trattativa pri nata, qualunque sia l'importo, nelle seguenti fattispecie:

- a) quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 12 della legge 3.1.1978 n 1, dall'articolo 5 della legge 8.8.1977 n. 584 o da altre disposizioni;
- b) quando la pubblica gara non ha dato luogo ad aggiudicazione;
- c) quando esistono motivi di urgenza, dovuti a circostanze imprevedibili;
- d) quando occorre rinnovare un contratto alle stesse condizioni con convenienz economica dell'amministrazione;
- e) per l'acquisto di beni garantiti da privativa o la cui natura non consente una pubblica gara;
- f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni ad imprese o a studi professionali con alta e specifica competenza tecnica o scientifica;
- g) per lavori. complementari, non considerati nel contratto originario, e non commissionabili a mezzo perizia suppletiva, resi necessari da circostanze impre vedibili, con affidamento al medesimo contraente agli stessi patti e condizioni, nel limite del 20% dell'importo del contratto originario ed a condizione che i lavori primari siano ancora in corso;
- h) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completa mento o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori dovesse determinare incompatibilità tecniche o la cui manutenzione dovesse comportare difficoltà, a condizione che il ricorso allo stesso fornitore sia nel complesso economicamente conveniente.

**3.** Nei casi previsti dal comma 21e dal comma 3\lett. b) e c), l'affidamento deve esse re preceduto da gara ufficiosa con interpello scritto di almeno 3 ditte ed acquisi zione delle relative offerte sempre in forma scritta.

**/t** E' consentita l'acquisizione delle offerte con interpello telefonico solo in caso

di estrema urgenza.

## Art. 12

### Concessione di opere pubbliche

1. La concessione è una modalità di contrattazione ammessa dalla legge per affidare **terzi** qualificati l'esecuzione di opere pubbliche di grande importanza **e dimensio**' ne, essa trova riferimento nella legge 24.6.1929 n.1137 e successive modifiche el integrazioni, quali le leggi speciali 25.3.1982 n.94 in materia di edilizia residenziale agevolata, 9.11.1988 n.475, in materia di discariche, 24.3.1989 n.122 ~~in~~ materia di concessioni di aree urbane.
2. **Tale** modalità di contrattazione può esplicarsi mediante la concessione della sola **costruzione dell'Opera** pubblica o anche mediante la concessione di costruzione ( successiva gestione dell'opera costruita.
- v **In•entrambi i casi sono** trasferiti al concessionario tutti gli oneri e gli adempi-  
**Menti** inerenti alla progettazione é **realizzazione** .dell'opera, ivi comprese le **even-**  
tuali acquisizioni di aree, eSprOpriazioni o costituzioni di servitù.
4. Il sistema di affidamento più idoneo al raggiungimento dello-scopo **e** quello della trattativa diretta con il soggetto individuato quale possibile contraente, preferi-  
bilmente a seguito di gara esplorativa, con valutazione dell'offerta riferita ad una pluralità di elementi, quali' il prezzo, la qualità dell'opera ed i tempi di realizzazione; qualora la concessione riguardi la costruzione e gestione, viene valutata anche la durata di utilizzazione del bene ai fini del corrispettivo.
5. L'affidamento in concessione è applicabile anche a seguito di gara pubblica, da  
espletarsi ai sensi dell'articolo 24 lett. b) della legge 8.8.1977  
n. 584. Art. 13

### Concessione dei **servizi pubblici**

- 1..Qualora l'amministrazione intenda far gestire a terzi un servizio pubblico, con tutti gli oneri inerenti **e** conseguenti, la scelta del contraente avviene mediante l'istituto della'concessione, previsto dall'articolo 22 della legge 8.6.1990 n.

142, che implica la sostituzione del concessionario all'amministrazione nell'adempimento della pubblica funzione.

2. La scelta del concessionario avviene per pubblica gara o, se ricorre il pubblico interesse, per trattativa diretta.
3. Spetta al consiglio comunale la competenza in ordine all'affidamento in concessione dei pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 32, 2° comma lett. f) della legge 8.6.1990 n. 142.

#### **Art.14**

##### **Affidamento di attività o servizi**

1. I servizi non regolati dall'articolo 13 del presente regolamento possono essere affidati a terzi mediante convenzione.
2. La scelta del terzo contraente avviene per pubblica gara o, se ricorre il pubblico interesse, per trattativa diretta.
3. Spetta al consiglio comunale la competenza in ordine all'affidamento di dette attività o servizi ai sensi dell'articolo 32 comma lett.f) della legge 8.6.1990 n.142.

#### Art. 15

##### **Affidamento di incarichi**

**di**

prestazione d'opera **professionale**

1. **Gli** incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità o di alta specializzazione, con convenzione a termine, sono disciplinati dall'articolo 51 della legge 8.6.1990 n.142 e dallo statuto del comune.
2. La giunta comunale può altresì affidare a terzi incarichi di prestazione d'opera per attività di natura specialistica che implicano autonomia organizzativa ed imprenditoriale.
3. La scelta del professionista rientra nella sfera discrezionale dell'amministrazione, per cui non necessita e non richiede procedimento concorsuale.

4. I rapporti tra l'amministrazione ed i professionisti, limitatamente agli incarichi tecnici progettuali ed urbanistici, sono regolati da apposite convenzioni, contenute oltre a quanto già disposto dal successivo art. 22, gli elaborati concordati

#### Art.16

##### Forme di contrattazione attiva

- i. Prima di stipulare un contratto avente per oggetto l'alienazione, la locazione, la concessione in uso provvisorio o la permuta di beni mobili ed immobili di proprietà del comune, l'organo competente deve adottare una deliberazione che evidenzii l'oggetto, i motivi del contratto e l'interesse pubblico da perseguire, nonché il criterio di scelta del contraente.
2. Per i contratti di alienazione e di locazione, la scelta del contraente è effettuata di regola mediante asta pubblica; è tuttavia consentita la scelta del contraente mediante gara ristretta o procedura negoziata nei soli casi di dimostrato interesse pubblico.
3. Per le permuta e le concessioni in uso provvisorio, la scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata.

C A P O 1 \ 7

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ'

Art. 17

Competenze e responsabilità

degli

organi elettivi

1. Le competenze e le responsabilità degli organi elettivi e burocratici nelle varie fasi del procedimento contrattuale sono stabilite dalla legge e dallo statuto del comune.
2. Spetta in particolare agli organi elettivi:
  - a) - approvare gli atti progettuali ed adottare la deliberazione a contrattare con i contenuti previsti dagli articoli 3 e 15 del presente regolamento;
  - b) indire la gara d'appalto con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento, con approvazione dell'elenco delle ditte da invitare, su proposta del funzionario di settore competente per materia;
  - c) - nominare la commissione tecnica giudicatrice per la valutazione delle offerte, quando il sistema di gara prescelto lo richiede;
  - d) - deliberare l'aggiudicazione a conclusione dei procedimenti concorsuali di appalto - concorso, di concorso di idee e di licitazione in aumento;
  - e) - deliberare la concessione di opere pubbliche o di servizi pubblici, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, la trattativa privata e l'incarico professionale;
  - f) - prendere atto delle aggiudicazioni definitive concluse dalla commissione di gara negli appalti a licitazione privata, su proposta del settore atti amministrativi;
  - g) - deliberare in ordine alla risoluzione dei contratti per inadempienza e stabi. lire le penalità in relazione al grado di interesse comunale lesa;
  - h) - assumere ogni determinazione, su segnalazione del responsabile di servizio,

- conseguente a ritardi o rifiuti da parte del contraente a sottoscrivere il contratto;
- i) - deliberare sui collaudi, sugli eventuali subappalti e perizie suppletive e di variante e sui contratti aggiuntivi;
  - l) - decidere ogni opportuno intervento per modificare o annullare atti erronei posti in essere dai funzionari;
  - m) - impartire ordini scritti ai funzionari, qualora i medesimi operino in contrasto con i programmi deliberati o qualora si debba provvedere ad adempimenti contenuto discrezionale o a valutazioni di opportunità, che esulano dalla competenza dei funzionari.

#### **Art. 18**

#### **Competenze e responsabilità**

#### **degli**

#### **organi burocratici**

#### **1. Spetta ai funzionari dirigenti e responsabili di servizio:**

- a) - porre in essere tutti gli adempimenti di natura gestionale, inerenti e conseguenti ai procedimenti concorsuali, che non siano di competenza degli organi elettivi;
- b) - attestare che il progetto proposto per l'approvazione si compone di tutti gli elaborati previsti dalla normativa in vigore, con dichiarazione che le relative opere possono essere appaltate;
- c) - verificare che nei procedimenti concorsuali, implicanti la valutazione di una pluralità di elementi variabili, siano stati indicati negli elaborati progettuali idonei criteri e parametri per la loro valutazione;
- d) - disporre la designazione di tre tecnici professionalmente competenti per la compilazione della scheda segreta dell'amministrazione nei procedimenti concorsuali che la richiedono;
- e) - disporre l'emissione degli stati di avanzamento lavori ed i relativi pagamenti

nei limiti degli impegni assunti dall'amministrazione;

f) - provvedere allo svincolo delle cauzioni;

g) vigilare in ordine all'esecuzione del contratto ferma restando la necessità d'intervento dell'organo elettivo nei casi di discrezionalità decisionale ed operativa in corso d'opera.

2. I funzionari dirigenti ed i responsabili di servizio sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione e rispondono degli effetti dannosi prodotti con dolo o colpa grave.

## CAPO V

### AGGIUDICAZIONE

#### Art. 19

##### Atto conclusivo del procedimento

Il procedimento per la scelta del contraente si perfeziona come segue:

- a) - nell'appalto-concorso, nel concorso di idee, nella licitazione con esito L aumento, nella trattativa privata, nella concessione di opere pubbliche o servi. zi pubblici, nell'affidamento di attività o servizi mediante convenzione nell'affidamento di incarichi professionali costituisce aggiudicazione la dell. berazione adottata dall'organo comunale competente;
  - b) - nell'asta pubblica e nella licitazione privata con esito in ribasso, costituisce aggiudicazione il verbale di gara davanti alla preposta commissione, fatto salvo il potere di verifica della giunta comunale di cui all'articolo 7 corami 3 ed all'articolo 8 comma 9.
2. Il verbale di aggiudicazione della gara è sottoscritto dal presidente, dal segretario generale e da due testimoni.

## C A L P O V I

### STIPULAZIONE

#### Art.20

##### Forme dei contratti

1. La stipulazione del contratto costituisce di regola atto conclusivo del procedimento concorsuale pubblico.  
  
In caso di urgenza il verbale **di aggiudicazione** è sottoscritto -seduta stante- anche dalla parte contraente e tiene luogo di contratto.
2. In assenza di gara pubblica, si fa luogo ad atto pubblico o scrittura privata per contratti di importo superiore a 15 milioni.
3. Per contratti di importo non superiore a lire 15.000.000, la forma contrattuale è costituita da atto di impegno sottoscritto in calce al capitolato ovvero impegno unilaterale d'obbligo, anche in forma di lettera commerciale.
- 4 E' in ogni caso richiesta la stipula dell'atto pubblico o della scrittura privata per gli atti cimiteriali, le locazioni, gli atti di concessione in uso provvisorio, le transazioni, le permutate, le convenzioni urbanistiche, gli atti di sottomissione, i disciplinari per gli incarichi professionali regolati da convenzione, le appendici e atti aggiuntivi di contratti in essere, le proroghe di contratti già stipulati ed, in genere, ogni qualvolta l'amministrazione ritenga necessarie tali forme.
5. Nei casi di lavori o forniture di somma urgenza, indipendentemente dal valore, la deliberazione di impegno e liquidazione della spesa, sottoscritta anche dal contraente privato, tiene luogo di contratto.
6. La stipulazione del contratto ha luogo entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione alla parte contraente.
7. Ove il contraente non provveda, senza giustificati motivi, alla stipulazione del contratto entro il termine comunicato, il funzionario competente per settore procede alle eventuali segnalazioni di legge e la giunta comunale può dichiarare decaduta l'aggiudicazione e disporre le eventuali richieste di danni in relazione all'in-

teresse pubblico lesso; nell'ipotesi in cui i lavori o le forniture siano stati consegnati sotto le riserve di legge, prima della stipula del contratto, la giunta comunale può disporre anche la sospensione dei pagamenti in corso.

#### Art. 21

##### Competenza alla stipulazione

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica o privata dai dirigenti competenti per materia, a norma di statuto.
2. I dirigenti che hanno provveduto alla stipulazione del contratto sono tenuti agli adempimenti attuativi conseguenti.

C A P O M I T

CONTRATTI E CONVENZIONI

Art.22

Natura e contenuti

dei

contratti e convenzioni

1. Si fa luogo a contratto quando si instaura un rapporto giuridico di prestazione < di controprestazione di natura patrimoniale. Si fa luogo a convenzione quando lé natura della controprestazione integri, di norma, caratteristiche attuative di natura extrapatrimoniale, quali - a titolo esemplificativo - le convenzioni urbanistiche, le convenzioni a scopo socio-assistenziale e culturale, le convenzioni per la gestione di impianti sportivi e del tempo libero.
2. I contratti e le convenzioni devono di regola prevedere, oltre alla manifestazione della volontà:
  - 'a) - l'oggetto delle prestazioni;
  - b) - la durata del rapporto;
  - c) - gli obblighi delle controparti;
  - d) le garanzie di legge;
  - 'e) - le penalità per inosservanza degli obblighi pattuiti;
  - f) l'arbitrato per decidere le eventuali controversie;
  - g) - le spese per la stipula e per la registrazione dell'atto.
3. I contratti, che si concludono a seguito di gara pubblica, devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa.
4. Devono altresì essere stipulati in forma pubblica amministrativa i contratti che richiedono la trascrizione presso la conservatoria dei registri Immobiliari.
5. Le modifiche od integrazioni di un contratto o di una convenzione richiedono la stipulazione di atto aggiuntivo, da redigersi nella stessa forma dell'atto principale, previa deliberazione **dell'organo** competente.

6. Devesi altresì provvedere alla stipula di atto aggiuntivo successivamente in cas di approvazione da parte della giunta comunale di perizia suppletiva o di variante
7. La rinnovazione tacita dei contratti e delle convenzioni stipulati dalla pubblica amministrazione non è ammessa salvo diverse disposizioni di legge.L'eventuale rin• novo del contratto richiede la deliberazione dell'organo competente.
8. Prima della stipulazione dei contratti o delle convenzioni concernenti opere pubbliche, forniture e locazioni, il contraente deve prestare cauzione definitiva nella misura ritenuta congrua dall'amministrazione; i contratti di locazione, relativi ad immobili urbani stipulati dal comune in qualità di conduttore, non sono soggetti a cauzione.
9. E' consentito eccezionalmente l'esonero dall'obbligo di prestare la cauzione in casi particolari, ritenuti di pubblico interesse dalla giunta comunale, qualora venga contestualmente migliorato in modo congruo il prezzo di aggiudicazione, tenendosi conto dei tassi bancari in vigore al momento della stipulazione.
10. Nei contratti di durata pluriennale deve essere previsto l'adeguamento automatico della cauzione, di norma ogni triennio.
11. Per l'inosservanza degli obblighi contrattuali è prevista in contratto o in convenzione l'applicazione di una penalità.
12. L'applicazione delle penalità è determinata con deliberazione della giunta comunale su proposta del funzionario preposto all'attuazione o al perfezionamento del contratto, mediante prelievo coattivo dalla cauzione ovvero mediante compensazione sui crediti del contraente.
13. In tutti i contratti deve stabilirsi che il contraente privato elegga domicilio nel comune e che il foro competente in caso di controversie è quello del comune in cui avviene la stipulazione.
14. E' vietata la cessione del contratto da parte dell'aggiudicatario anteriormente alla stipulazione.
15. E' vietato il subcontratto salvo i casi consentiti dalla legge.

16. I contratti e le convenzioni devono prevedere il pagamento delle spese inerenti conseguenti alla loro stipulazione, con addebito al privato contraente, fatte salvi particolari disposizioni previste dalla normativa in vigore.

#### Art.23

##### Riserve e collaudi

1. Sulle eventuali riserve in corso d'opera della ditta contraente deve pronunciarsi la direzione lavori, mediante formali valutazioni al collaudatore, al quale spetta esprimere nel verbale di collaudo un giudizio di merito sulle riserve avanzate.
2. Spetta alla giunta comunale, visto il verbale di collaudo, valutare e decidere con deliberazione, sull'accoglimento o sul rigetto parziale o totale delle riserve di cui al comma precedente.
3. Nei contratti conclusi a trattativa privata per lavori o forniture di importo superiore a 5 milioni, è richiesta in sede attuativi la redazione del certificato di regolare esecuzione fino all'importo di lire 150 milioni, oltre il quale deve disporsi il collaudo, da redigersi, **Ai** norma, da professionista esterno. L'attestazione di regolare esecuzione dei lavori e conformità alle norme contrattuali delle forniture è rilasciata e sottoscritta rispettivamente dal funzionario che ha diretto i lavori ovvero dal funzionario di settore che ha ricevuto in carico la fornitura.
4. Per i lavori e forniture che richiedono l'osservanza di norme antinfortunistiche di sicurezza, il collaudo o l'attestazione di cui al comma precedente debbono comunque certificare, con l'indicazione delle relative responsabilità, il rispetto di tali norme.

#### Art. 24

##### Rescissione, risoluzione, recesso

1. Le ipotesi di rescissione, risoluzione e recesso dai contratti o convenzioni sono disciplinate dalla legge.

2. Nei contratti d'appalto deve essere inserita la clausola, da prevedersi nella preventiva deliberazione a contrattare, secondo cui l'amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto, quando l'ammontare delle riserve dell'impresa contraent ecceda il quinto del prezzo pattuito.

C A P O

ROGITO DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI

Art. 25

Pubblici ufficiali

competenti a rogare gli atti del comune

1. Hanno competenza esclusiva a rogare i contratti e le convenzioni che impegnano comune verso terzi il segretario generale o chi legittimamente lo supplisce ed il notaio.

Art. 26

Rogito a mezzo del segretario

1. Il segretario generale o suo sostituto può rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale i contratti e le convenzioni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, od appalti di opere.

Art. 27

Rogito a mezzo notaio

1. Spetta in via esclusiva al notaio rogare gli atti comunali che non rientrano nella competenza del segretario, quali - a titolo esemplificativo - i contratti di mutuo, le convenzioni urbanistiche e le concessioni a terzi in genere, gli atti unilaterali d'obbligo, le accettazioni di eredità, di legati e di donazioni.

CAPO 3:3 (

REGISTRAZIONE

Art. 28

Contratti e convenzioni

da registrare obbligatoriamente

1. Il segretario generale deve tenere apposito repertorio su cui iscrivere, senza spazi in bianco od interlinee e per ordine di numero e data, tutti gli atti in forma pubblica amministrativa e le scritture private soggetti a registrazione in termini fissi, ai sensi della legge sulla registrazione degli atti.
2. Per i contratti redatti in forma di scrittura privata, soggetti ad imposta sul valore aggiunto non sussiste l'obbligo della registrazione; viene richiesta peraltro la registrazione quando l'importo contrattuale superi 100.000.000 di lire.

Art. 29

Contratti e convenzioni da registrare in caso d'uso

1. Il segretario generale deve tenere apposito registro raccolto su cui iscrivere, con gli stessi criteri previsti per la tenuta del repertorio, gli atti per i quali si provvede alla registrazione in caso d'uso, ai sensi di legge.

Art.30

Registrazione di atti di transazione

1. L'atto di transazione, che fa seguito a deliberazione autorizzativa, è redatto - di norma - a cura dei legali di parte, che promuovono altresì la sottoscrizione.
2. L'atto di transazione deve essere registrato ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

C A P O

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

Rinvio a normativa di carattere generale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si **rinvia alle** norme di carattere generale vigenti in materia di contrattazione nonchè ai vari capitolati o disciplinari generali o speciali.

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di controllo e di pubblicazione previsti dallo statuto comunale.